



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/148/SR14/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE RECANTE
“INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE
ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DELLE
MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE
SUINA AFRICANA (PSA), SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DAL
DECRETO MINISTERIALE N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022, PER IL
PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2023”**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25**

Punto 14) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultimo testo pervenuto con le seguenti richieste:

- verificare la possibilità di una modifica del periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023 estendendolo al 15 settembre 2023 nonché di una modifica dell'allegato 1bis inserendo tutti i comuni della provincia di Pavia come da ultima decisione UE, dal momento che il provvedimento non prende in considerazione quanto successo in Regione Lombardia a partire dal mese di agosto con le nuove zonizzazioni e i conseguenti provvedimenti dell'autorità sanitaria, e si ritiene indispensabile che anche per questo periodo e per queste zone, oltre ai danni diretti, vengano riconosciuti agli allevamenti ed ai macelli anche i danni indiretti;
- prevedere un ulteriore appostamento di risorse ad integrazione di quelle residuali, considerato il mutato quadro epidemiologico;
- valutare di inserire nel provvedimento anche i comuni della Sardegna che sono richiamati nell'allegato al Regolamento (UE) 2023/1485;
- valutare inoltre le seguenti proposte di emendamento:

Proposta sostitutiva

4.2 (Cumulo e Costi ammissibili)

All'articolo 4, secondo comma, le parole “Gli aiuti concessi in forza del presente decreto non possono essere cumulabili” sono sostituite dalle seguenti “Gli aiuti concessi per le PMI di produzione primaria non possono essere cumulabili”

MOTIVAZIONE: Sono solo gli aiuti in regime di esenzione che devono rispettare i commi da 1 a 6. Quelli in de minimis no.

Proposta sostitutiva

6.2 (Procedure d'esame delle domande)

All'articolo 6, secondo comma, le parole "Il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante" sono sostituite dalle seguenti "Il beneficiario può valutare di farsi anticipare il pagamento richiesto in domanda nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante"

MOTIVAZIONE: Pare opportuno specificare che la scelta dell'anticipazione del pagamento, conseguentemente corredata da polizza fideiussoria, sia lasciata al beneficiario all'atto dell'inoltro della domanda.

Roma, 21 settembre 2023